



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/121/SR10/C10

3/10/2024



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE
FORESTE, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SALUTE,
CONCERNENTE MODIFICA DEGLI ALLEGATI 1 E 2 DEL DECRETO
INTERMINISTERIALE 2 AGOSTO 2022 E DI APPROVAZIONE DEI
REQUISITI DI CERTIFICAZIONE (DISCIPLINARI) RELATIVI ALLA
SPECIE BOVINA E ALLA SPECIE SUINA DA INGRASSO ALLEVATA
ALL'APERTO, NELL'AMBITO DEL "SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE
PER IL BENESSERE ANIMALE"**

**Intesa, ai sensi dell'articolo 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77**

Punto 10) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'Intesa sullo schema di decreto, **condizionata all'accoglimento della seguente modifica:**

1. prevedere che il requisito dei 90 capi venga applicato per le aziende con allevamento ricadente in zona montana, come identificata per l'accesso alle diverse misure di sostegno, aggiornando al contempo i gestionali per facilitare l'accesso e le attività di controllo da parte delle competenti autorità, attivando anche modalità e strumenti semplificati.

OK

La Conferenza propone altresì alcune modifiche non condizionanti l'Intesa e una richiesta di chiarimenti, di seguito riportate.

1. Proposta modifiche

Si propone all'Allegato 6 dello schema di decreto:

- a) di escludere i vitelli dal computo dei capi, dato che per gli animali di età inferiore a 6 mesi vige l'obbligo di stabulazione libera in box dedicati;
- b) qualora la soglia dei 90 capi (al netto del numero di vitelli) escluda un numero di allevamenti inferiore o uguale al 5% della consistenza media regionale/provinciale, considerare gli allevamenti esclusi alla stregua di quelli sotto-soglia;
- c) calcolare i capi con il medesimo metodo impiegato per gli aiuti della Domanda Unica.

OK

2. Chiarimenti

ad solerte

Si chiede di chiarire all'Allegato 7 dello schema di decreto:

- a) perché nella parte generale al punto 6) Etichettatura, manchi la denominazione di vendita;
- b) la motivazione della discrepanza tra l'età del vitello prevista dal Dlgs 126 del 2011, riportata nei disciplinari, pari a 6 mesi, e quella definita nell'ambito della tracciabilità del Reg. 1760 del 2000, dove il vitello è l'animale che ha da 0 a 8 mesi.

Roma, 3 ottobre 2024

